

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE SENZA INCANTO

Il sottoscritto delegato Avv. Simone Cavallari del Foro di Velletri:

Vista la delega conferita dal G.E. del Tribunale di Velletri, nell'esecuzione immobiliare n. 236-2017 R.G.E.;

Visti gli artt. 591 bis c.p.c., 570 e ss. c.p.c. e relative disposizioni di attuazione;

AVVISA CHE SI PROCEDERA' ALLA VENDITA IMMOBILIARE SENZA INCANTO IL 29 APRILE 2025 ALLE ORE 11:00 PRESSO LO STUDIO DEL SOTTOSCRITTO IN VELLETRI, VIALE REGINA MARGHERITA N. 7

Degli immobili pignorati - in calce descritti - e stabilisce le seguenti modalità e condizioni.

1) il prezzo base, l'offerta minima efficace e la misura minima dell'aumento dell'offerta (in caso di gara) vengono così fissati:

LOTTO UNICO

- prezzo base **Euro 85.500,00** (ottantacinquemilacinquecento/00)
- valore dell'offerta minima efficace **Euro 64.125,00** (sessantaquattromilacentoveventicinque/00)
- misura minima dell'aumento dell'offerta (in caso di gara) **Euro 1.000,00** (mille/00);

2) le offerte d'acquisto saranno esaminate il giorno della vendita successivamente all'apertura delle buste, presso lo studio del sottoscritto delegato;

DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: le offerte di acquisto in regola con il bollo dovranno essere presentate in busta chiusa presso la Segreteria dello studio del sottoscritto delegato entro le ore 13:00 del giorno precedente la data fissata per il loro esame e per la vendita, ad eccezione del sabato.

Sulla busta dovrà essere indicato, a cura del professionista ricevente o di suo delegato, **ESCLUSIVAMENTE** il nome (previa identificazione) di chi deposita materialmente l'offerta (che può anche essere persona diversa dall'offerente), il nome del delegato alla procedura e la data della vendita. Nessuna altra indicazione, né nome delle parti, né numero della procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta, né l'ora della vendita o altro, deve essere apposta sulla busta. Il professionista o il suo delegato, al momento del deposito, provvederà a sigillare in modo idoneo la busta.

2. CONTENUTO DELL'OFFERTA: l'offerta deve contenere:

a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, la residenza o il domicilio, lo stato civile ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile, il quale dovrà presentarsi il giorno della vendita (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta).

Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare (da allegarsi all'offerta).

L'offerente deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio in un Comune compreso nel circondario del Tribunale di Velletri, in mancanza le comunicazioni gli saranno fatte presso la cancelleria del detto Tribunale.

L'offerta può essere proposta, quale procuratore legale, anche da un avvocato per persona da nominare; in tal caso, ai sensi dell'art. 583 c.p.c., il procuratore legale deve dichiarare nei tre giorni successivi, presso lo studio del sottoscritto delegato in Viale Regina Margherita n. 7, il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando il mandato con firma autenticata dal notaio.

Nell'ipotesi di offerta presentata da una società o persona giuridica, occorre indicarne i dati identificativi, allegando valido Certificato e validi documenti comprovanti i poteri o la legittimazione di firma del rappresentante, il cui documento identificativo dovrà essere allegato in copia fotostatica, all'offerta;

b) il numero di ruolo della procedura esecutiva ed i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;

c) l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere, a pena d'inefficacia dell'offerta, inferiore di oltre un quarto al prezzo base indicato nel presente avviso di vendita; d) il termine di pagamento del prezzo e degli oneri accessori che non potrà comunque essere superiore a centoventi (120) giorni dalla data di aggiudicazione;

e) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima.

3. POSSIBILITÀ DI FORMULARE UN'UNICA OFFERTA PER PIÙ BENI: qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data più beni simili (ad esempio: box, posti auto, cantine), si potrà fare un'unica offerta valida per più lotti, dichiarando però di volerne acquistare uno solo. In tal caso l'aggiudicazione di uno dei lotti non rende obbligatorio l'acquisto degli altri. Qualora i lotti omogenei abbiano prezzi differenti, l'offerta non potrà essere inferiore al prezzo più alto, decurtato nella misura di un quarto.

4. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE: all'offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento d'identità dell'offerente, nonché esclusivamente un ASSEGNO BANCARIO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE O EQUIVALENTE POSTALE intestato a "TRIBUNALE DI VELLETRI – Proc. N. *****" d'importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto. Ove l'offerta riguardi più lotti ai sensi del numero precedente, potrà versarsi una sola cauzione determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo.

5. IRREVOCABILITÀ DELL'OFFERTA: salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile. Si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non compaia il giorno fissato per la vendita.

6. SVOLGIMENTO DELLA VENDITA: le buste saranno aperte, alla presenza dei SOLI OFFERENTI, il giorno e all'ora indicati nell'avviso di vendita. Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sulla base dell'offerta più alta. Nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall'offerta precedente, non potrà essere inferiore al rialzo minimo indicato nell'avviso di vendita. Il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il delegato disporrà la vendita a favore del migliore o, a parità di condizioni, al primo offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore a quello base stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione. Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione;

All'offerente che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà immediatamente restituita.

7. TERMINI PER IL SALDO PREZZO: in caso di aggiudicazione il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese sarà quello indicato nell'offerta dell'aggiudicatario. Nell'ipotesi in cui sia stato indicato un termine superiore a 120 giorni, il versamento del saldo del prezzo e delle spese dovrà essere effettuato comunque entro detto termine. Se il saldo del prezzo e le spese non sono versati entro il detto termine, il G.E. con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario e pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone una nuova vendita. Se il prezzo ricavato dal nuovo incanto, unito alla cauzione confiscata risulta inferiore al prezzo offerto nell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI

ACCESSORI

1. Salvo quanto disposto sub punto 2), il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) e delle spese dovrà essere versato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva entro il termine indicato nell'offerta, ovvero, qualora sia stato indicato un termine superiore, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di aggiudicazione. Ciò salvo quanto previsto dalla normativa del credito fondiario, ove vi sia precedente autorizzazione del G.E. al versamento diretto;

2. qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto Legislativo 10 settembre 1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel termine per il versamento del saldo del prezzo, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura nei limiti di

quanto disposto dall'art. 2855 c.c., così come individuata dal delegato. L'eventuale somma residua dovrà essere versata con le modalità indicate sub punto 1); l'aggiudicatario dovrà tempestivamente consegnare al delegato l'originale della quietanza rilasciata dall'Istituto di credito;

3. qualora per il pagamento del saldo prezzo si faccia ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, l'aggiudicatario dovrà formulare apposita istanza "a pena di decadenza" al momento dell'aggiudicazione, indicando l'istituto di credito erogante. Le somme dovranno essere erogate nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo, direttamente dall'istituto di credito mutuante con le modalità indicate dal delegato mediante consegna di un assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato. Unitamente all'assegno, il medesimo istituto di credito, se l'atto non sarà stipulato dal professionista delegato, dovrà anche consegnare a quest'ultimo l'atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la relativa nota di iscrizione.

Contestualmente alla presentazione del decreto sottoscritto per la trascrizione, il delegato presenterà al Conservatore dei Registri Immobiliari anche la nota d'iscrizione di ipoteca. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585, ultimo comma, c.p.c., il delegato, nel predisporre la minuta del decreto di trasferimento da sottoporre alla firma del Giudice dell'esecuzione, inserirà la seguente dizione: "rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di € ***** da parte di ***** a fronte del contratto di mutuo a rogito **** del **** rep. *** e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei RR.II. di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota". In caso di revoca dell'aggiudicazione, e sempre che l'Istituto mutuante ne abbia fatto ESPRESSA richiesta con atto ritualmente depositato in cancelleria e trasmesso in copia al delegato, le somme erogate potranno essere restituite direttamente all'Istituto di credito senza aggravio di spese per la procedura. Qualora si renda necessaria la sottoscrizione del decreto di trasferimento contestuale alla stipula del contratto di finanziamento, l'aggiudicatario dovrà fare richiesta nell'istanza di partecipazione di fissazione di apposito appuntamento (a pena di decadenza dal diritto di accedere a questa forma particolare di emissione del decreto);

4. nel medesimo termine fissato per il versamento del saldo del prezzo, l'aggiudicatario è tenuto anche al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene, nonché dei compensi spettanti al delegato incaricato della registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento e della cancellazione delle formalità pregiudizievoli (Euro 200,00 o Euro 300,00, oltre oneri professionali, per ogni singola formalità cancellata o iscritta, rispettivamente presso la Cancelleria dei Registri Immobiliari di Velletri o di Roma 2). Egli è del pari tenuto ad anticipare gli importi delle imposte di cancellazione delle formalità pregiudizievoli. L'importo complessivo di tali oneri accessori sarà tempestivamente comunicato dal delegato successivamente all'aggiudicazione. Il delegato, unitamente al deposito della

minuta del decreto di trasferimento, depositerà apposita certificazione relativa all'esatto e tempestivo versamento da parte dell'aggiudicatario delle spese e degli oneri accessori. Le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo. Il mancato versamento entro il termine di quanto tempestivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione;

5. qualora ricorrano giustificati motivi, il G.E. potrà disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente entro il termine non superiore a 12 mesi.

RENDE NOTO

a) che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;

b) che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;

c) che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;

d) che l'immobile viene venduto esclusivamente libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese della procedura;

e) che, qualora l'aggiudicatario non lo esenti, il custode procederà alla liberazione dell'immobile ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, con spese a carico della procedura sino all'approvazione del progetto di distribuzione;

f) che l'elaborato peritale relativo alla stima e valutazione degli immobili posti in vendita con la presente ordinanza sarà disponibile per la consultazione sul sito internet www.astegiudiziarie.it;

g) che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali;

h) che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del soggetto passivo della procedura esecutiva, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale (o dal custode in epigrafe indicato) a chiunque abbia interesse;

i) che tutte le attività previste dagli articoli 571 e seguenti c.p.c. sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio in Velletri, Piazza Cairoli n. 44;

l) che sarà data pubblicità dell'avviso di vendita ai sensi dell'art. 591 bis n. 2, in relazione agli articoli 570 e 490 c.p.c. nonché della comunicazione dell'avviso di vendita ai creditori ed ai debitori.

AVVERTE

a. che in base a quanto disposto dall'art. 624 bis c.p.c., il Giudice dell'Esecuzione, può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto;

b. che, in base a quanto disposto dall'art. 161 bis disp. att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 c.p.c.;

c. che, qualora i creditori a carico dei quali sono stati provvisoriamente posti gli oneri economici necessari al pagamento delle pubblicazioni non provvedano al tempestivo versamento di quanto dovuto, le pubblicazioni non saranno effettuate e che se ciò accadrà per due volte l'esecuzione sarà dichiarata improcedibile.

Descrizione Immobili

Lotto Unico

Piena proprietà dell'appartamento, al piano terra del fabbricato in Valmontone (Rm) con accesso da Via dei Tigli n. 4, con ingresso autonomo, circondato su tre lati da un giardino che gli fa da corte. L'immobile è collocato su un'area completamente recintata a cui si accede da detta via dei Tigli n 4 ed è sito nella zona semiperiferica del Comune di Valmontone.

L'appartamento in analisi è collocato al piano terra ed è circondato su tre lati da un giardino che gli fa da corte. Immobile e giardino confinano a Nord con la particella 756, a Est con la particella 1707 e particella 1572, a Sud con la particella 1573 e ad Ovest con via dei Tigli.

Il fabbricato risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Valmontone al foglio 21 particella 1118, Cat. A4, cl 2, vani 2,5, r.c. Euro 155,45.

Il terreno, avente natura di ente urbano, è censito nel Catasto Terreni del Comune di Valmontone, al foglio 21, particelle 1706 e 1709.

I titolari catastali corrispondono a quelli reali per quanto riguarda la particella 1118, la 1709 e la 1706. Nell'atto di pignoramento si fa altresì riferimento anche alla particella 1711. Si rileva tuttavia che tale particella, originariamente censita al N.C.T. del Comune di Valmontone, e poi passata nel 2011 al N.C.E.U. come ENTE URBANO, sulla base di quanto risulta dalla documentazione in atti, ad oggi è di

proprietà di un soggetto diverso dagli esecutati in base ad un atto trascritto anteriormente rispetto alla trascrizione del titolo di acquisto a favore di questi. Per tale motivo la particella 1711 del foglio 21 non potrà essere oggetto della vendita.

L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. L'immobile in analisi è stato legittimato come residenza con la Concessione Edilizia in sanatoria n° 1135 del 30.12.2010. Il grafico di progetto allegato alla predetta concessione edilizia riporta l'immobile come "ampliamento" di un fabbricato più grande di tre piani; sulla concessione è fatto riferimento alla Licenza Edilizia n° 62/73 del 27.5.1974 per un fabbricato di civile abitazione, pratica n° 673 e successiva Concessione Edilizia n. 10/1983 "...per la esecuzione di Copertura di due terrazzi al Fabbricato per civile abitazione approvato con Licenza Edilizia n° 62/73... sull'area identificata nel catasto comunale al foglio 21 col n. 774/778...". Non sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi ed il progetto allegato alla citata Concessione Edilizia in Sanatoria n° 1135 del 30.12.2010. Nella planimetria di progetto allegato sono presenti un vano con annesso w.c., una cucina ed un vano più grande; in questo maggiore vano sono stati realizzati un ingresso, una camera da letto ed un bagno che non sono riportati in progetto. Tali interventi che hanno portato alla nuova conformazione dell'immobile tramite la costruzione di tramezzi e porte non sono soggetti a permesso di costruire ma a Comunicazione Inizio Lavori Asseverata che dovrà essere redatta con la corresponsione di una sanzione amministrativa poiché postuma. Non è stato reperito il Certificato di Agibilità sebbene sull'Atto di acquisto a favore degli esecutati sia riportato "...che è stato rilasciato il certificato di agibilità n° 5 in data 9.3.2011". Tale citazione è riferibile tuttavia all'immobile di cui alla particella 1117, sub. 5, piano 2° (che è l'immobile principale riferibile anch'esso alla Concessione Edilizia in Sanatoria n° 1135/2010) non già alla particella 1118, oggetto di pignoramento. Non è stato reperito altresì il certificato energetico (APE), il libretto d'impianto né i relativi attestati di manutenzione dell'immobile in analisi, per cui in base alla legge n° 90 del 3.8.2013 si redigerà l'APE al momento dell'aggiudicazione per poter essere allegato al contratto di vendita.

L'immobile risulta occupato da terzi con contratto di locazione registrato il 27 gennaio 2016, prima quindi della trascrizione del pignoramento, ma dopo l'iscrizione dell'ipoteca a favore del creditore che ha avviato la procedura esecutiva in oggetto.

Non si è a conoscenza di presenza di vincoli od oneri condominiali.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale presente in atti.

Nel caso di insufficienza o inesattezza delle notizie fornite dal CTU relativamente alla regolarità edilizia ed amministrativa degli immobili posti in vendita, tale da determinare la nullità del trasferimento ai sensi dell'art. 46, primo comma del D.P.R. n. 380/2001, ovvero ai sensi dell'art. 40, secondo comma Legge 28 n. 47/85, l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46, comma 5 del DPR 380/2001 e di cui all'art. 40, sesto comma, della legge 47/85 entro centoventi giorni dalla NOTIFICA del decreto di trasferimento.

Per poter visitare l'immobile **E'NECESSARIO** contattare il custode giudiziario, Avv. Alessandro Novelli del Foro di Velletri, con studio in Via A. Saffi n. 71 - Palazzo Pavoncello - 00041 – Albano Laziale (Rm), tel. 069323456, mail a.novelli@studionovellisupino.it. Si precisa che le richieste delle visite dell'immobile posto in vendita dovranno necessariamente essere proposte tramite l'apposita funzione rinvenibile all'interno del Portale Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia, all'indirizzo internet "pvp.giustizia.it". Per ogni informazione ulteriore sulla vendita, rivolgersi all'Avv. Simone Cavallari, con studio in Velletri, Viale Regina Margherita n. 7, il mercoledì 9,00/13,00 - 16,00/18,00, tel. 06.94369818. E' possibile altresì consultare il sito Internet www.astegiudiziarie.it, per visionare la consulenza tecnica d'ufficio, l'ordinanza di delega e le foto dell'immobile. Il presente avviso verrà inoltre pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Il Messaggero", Edizione Nazionale, e verrà inserito, unitamente a copia della perizia e dell'ordinanza di delega, sul sito www.tribunaledivelletri.it e pvp.giustizia.it.

Velletri, li 28 gennaio 2025

Il professionista delegato

